



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 1

DEL **02-03-2020**

*Pubblicata il **02-03-2020** al n. **2** del Registro Generale*

OGGETTO: Identificazione e registrazione dei cani, in conformità all'ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero della Salute.

VISTA l'Ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

CONSIDERATA la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina e al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

CONSIDERATI i rilevanti problemi di igiene e salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvaticiti e l'incremento dello stesso randagismo;

RITENUTA, altresì, la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

ORDINA

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità all'ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero della Salute.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale;

4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati, ma non ancora registrati, e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

8. Tutti i proprietari e\o detentori di cani devono produrre entro il 30.04.2020, presso l'ufficio di Polizia Municipale di questo Ente, una scheda anagrafica comprovante la iscrizione del cane all'anagrafe canina.

9. E' fatto divieto della vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità all'ordinanza.

I trasgressori possono incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

- Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura e alla Stazione Carabinieri di Lenola, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici.

IL SINDACO
F.to (Dott. Roberto **Zannella**)

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 02-03-2020 al 17-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Roberto **Zannella**)
